

DELIBERA N. 106/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TOPTEL S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “AMICI TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO
A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 2/2022 - PROC. 12/22/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 giugno 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 19 recante “*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lazio le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lazio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi ad esso delegate dall’Autorità, con nota prot. n. 22629 del 24 novembre 2021 ha chiesto alla società Toptel S.r.l.,

autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale “AMICI TV”, di trasmettere le registrazioni dei programmi diffusi da quest’ultimo nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 1° ottobre e le ore 24.00 del 31 ottobre 2021.

La società Toptel S.r.l., con nota prot. n. 23671 del 7 dicembre 2021, ha inviato il materiale relativo al periodo richiesto privo della registrazione della programmazione mandata in onda in data 25 ottobre 2021 dalle ore 11:10 alle ore 12:00.

Con provvedimento CONT. N. 2 ANNO 2022/N° PROC. 2/22 del 10 febbraio 2022, notificato in data 16 febbraio 2022 alla società Toptel S.r.l., il CO.RE.COM. Lazio ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera dell’Autorità n.353/11/CONS per non aver conservato la registrazione dei programmi televisivi mandati in onda in data 25 ottobre 2021 dalle ore 11:10 alle ore 12:00;

2. Deduzioni della società

La società Toptel S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di contestazione, con nota prot. n. 006086 dell’11 marzo 2022 ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- il buco di registrazione di circa cinquanta minuti è stato causato dal fortuito e imprevedibile riavvio del sistema operativo Windows della "*macchina garanti*"; sull’evento accaduto la società ha avuto modo di verificare che nonostante il sistema operativo si sia riattivato in pochi minuti, la macchina, avendo già generato il file di registrazione delle ore 11:00 e non potendo sovrascriverlo né generarne uno ulteriore per una frazione di ora, ha ripreso l’attività di registrazione soltanto a partire dalle ore 12:00, quando ha potuto materialmente creare un nuovo file orario;
- a conferma di quanto accaduto e a parziale scusante, segnaliamo che analoga contestazione è stata mossa anche nei confronti di “EUROPA TV” della stessa società Toptel S.r.l., che con “AMICI TV” condivide la “*macchina garanti*” e che per il medesimo motivo non ha potuto mettere a disposizione il materiale audiovisivo proprio per la fascia oraria compresa tra le ore 11:10 e le ore 12:00 del giorno 25 ottobre 2022;
- nell’evidenziare che in tanti anni di attività non è stata mai contestata alle emittenti del gruppo editoriale Toptel S.r.l. la mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi, si rappresenta che a seguito dell’atto notificato dal CO.RE.COM. LAZIO, la società, su consiglio della ditta incaricata dell’assistenza tecnica, ha disposto di dotarsi di un’altra “*macchina garanti*” da far operare in parallelo con quella principale, onde evitare il ripetersi di incidenti analoghi che, per quanto imprevedibili e del tutto fortuiti, possano provocare la perdita dei dati registrati anche se soltanto per periodi limitati;
- nel mese di dicembre, a seguito dei provvedimenti adottati in conseguenza dell’emergenza Covid, anche il personale tecnico in servizio presso la nostra struttura alternava la presenza in sede al lavoro in regime di *smartworking* con evidenti limitazioni operative e maggiori
- difficoltà tecniche;

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. LAZIO – considerata l'incombenza gravante sull' esercente l'attività radiotelevisiva di conservare la registrazione dei programmi televisivi trasmessi per i tre mesi successivi alla data di diffusione degli stessi – con delibera n. 60/2022/CRL/COM del 18 marzo 2022, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione da parte della società Toptel S.r.l. della registrazione dei programmi diffusi da "AMICI TV" in data 25 ottobre 2021 dalle ore 11:10 alle ore 12:00. Le circostanze addotte dalla citata società riguardo alla limitata dotazione di personale tecnico in servizio dovuta all'adozione delle misure di emergenza Covid e ad un presunto fortuito e imprevedibile riavvio del sistema operativo Windows della "macchina garanti" non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Toptel S.r.l. si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione dei programmi mandati in onda il 25 ottobre 2021 sia dipeso da un problema tecnico occorso alla "macchina garanti", senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto

essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, se la società avesse operato i dovuti controlli circa la funzionalità del sistema di videoregistrazione, il “vuoto” di registrazione, pur dovuto a un anomalo riavvio del sistema operativo Windows della “macchina garanti”, sarebbe stato rilevato in tempo utile e non solo all'atto della richiesta delle registrazioni pervenuta dal CO.RE.COM. LAZIO, evitando così il verificarsi della violazione contestata. Pertanto, la responsabilità della parziale perdita delle registrazioni della programmazione del giorno 25 ottobre 2021, conseguenza di un'anomalia evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato un costante controllo sul corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

- per le medesime ragioni non può essere accolta l'eccezione di buona fede sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in quanto, pur escludendo ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità nell'attuazione del comportamento illecito, non v'è dubbio che la società risulta aver disposto l'adozione di idonee cautele atte ad evitare il ripetersi della violazione solo a seguito della notifica dell'atto di contestazione da parte del CO.RE.COM. LAZIO. In proposito va osservato che sulla base del dettato legislativo, l'archivio delle registrazioni dei programmi, di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo e nel caso di specie la parziale assenza della registrazione dei programmi mandati in onda il 25 ottobre 2021 ha precluso alle istituzioni competenti gli accertamenti sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità della programmazione irradiata da “AMICI TV” alla normativa vigente in materia di diffusione radiotelevisiva;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS i soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri “conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi” ed altresì “la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00

(cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Toptel S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da "AMICI TV" risulta limitata ad alcune ore della giornata del 25 ottobre 2021.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 826.252,00 euro e un utile di esercizio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Toptel S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "AMICI TV", con sede legale in Roma, via di Novella n. 10, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente

dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/21;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 106/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 106/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba